



REGOLAMENTO

**per il riconoscimento accademico (equivalenza)
del titolo di dottorato di ricerca rilasciato da
istituzioni estere ai fini della nomina di Ricercatore
e di titolare di contratto di ricerca ai sensi della
Legge 240/2010 a seguito di procedura
concorsuale**

(ai sensi dell'art. 38 comma 3.2 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165)

(su proposta deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2023
e approvata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 30 marzo 2023)



Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riconoscimento accademico (equivalenza), ai sensi dell'art. 38 co. 3.2 del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165, di un titolo di dottorato di ricerca rilasciato da un'istituzione estera con il titolo di dottorato di ricerca rilasciato dalle istituzioni italiane, ai fini della nomina di Ricercatore ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito "Ricercatore") e ai fini della nomina di titolare di contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, a seguito di procedura concorsuale.

Articolo 2

Modalità di presentazione delle domande

I candidati ai concorsi di Ricercatore o di Contratto di ricerca bandito dalla Luiss Guido Carli, che siano in possesso di un titolo di dottorato di ricerca rilasciato da un'istituzione estera, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al suddetto concorso, chiedono all'Ateneo di attivare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza del suddetto titolo con quello rilasciato dalle istituzioni italiane.

I candidati ai concorsi suddetti, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, sono ammessi con riserva, fino all'emanazione del Decreto Rettorale di riconoscimento accademico (equivalenza) o di non riconoscimento.

L'Ateneo, per poter attivare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza, richiede ai candidati, all'atto della presentazione della domanda di concorso e con le modalità previste dal bando, di fornire quanto di seguito elencato:

- copia del certificato di dottorato di ricerca che attesti il conseguimento del titolo (se in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere fornito il certificato tradotto in una delle suddette lingue; la traduzione deve essere rilasciata dall'Istituzione in cui è stato conseguito il titolo);
- istituzione presso cui è stato conseguito il titolo di dottorato;
- titolo della tesi di dottorato;
- data di inizio del corso di dottorato;
- data di conseguimento del titolo di dottorato;
- durata in anni del corso di dottorato;
- Stato nel quale è stato conseguito il titolo di dottorato;
- ambito disciplinare in cui è stato conseguito il dottorato;
- modalità di svolgimento del dottorato (in presenza e full-time; in presenza e part-time; on-line e full-time; on-line e part-time);
- copia del certificato di laurea che ha permesso l'accesso al corso di dottorato non italiano (se in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere fornito il certificato tradotto in una delle suddette lingue; la traduzione deve essere rilasciata dall'Istituzione in cui è stato conseguito il titolo);
- istituzione presso cui è stato conseguito il titolo di laurea;
- tipologia del titolo di laurea (magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo per l'accesso a un corso di studi di terzo livello);
- durata del corso di laurea;
- data di inizio del corso di laurea;
- data del conseguimento del titolo di laurea.



Nel corso dei lavori istruttori di valutazione e fino al termine degli stessi, l'Ateneo, per il tramite della Commissione istruttoria, si riserva di richiedere, ai suddetti candidati in possesso di titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, ulteriori documenti o certificazioni utili al successivo riconoscimento dell'equivalenza del titolo di dottorato estero con quello rilasciato dalle istituzioni italiane.

Al vincitore del concorso suddetto, in possesso di titolo di dottorato conseguito all'estero, viene chiesto obbligatoriamente di fornire all'Ateneo, di norma entro la data di presa di servizio, l'attestato di comparabilità fornito dal CIMEA (<https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli>).

Articolo 3

Esito della richiesta

Il Rettore o suo delegato, acquisito dal vincitore del concorso l'attestato di comparabilità fornito dal CIMEA e l'ulteriore documentazione utile alla procedura di riconoscimento, valuta la richiesta di equivalenza.

Il Rettore o suo delegato può, altresì, richiedere ulteriori informazioni e/o documenti utili alla valutazione.

La valutazione, sulla base dell'istruttoria effettuata, può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo, il Rettore emette il Decreto Rettorale di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di dottorato di ricerca rilasciato dall'istituzione estera con il titolo di dottorato di ricerca rilasciato dalle istituzioni italiane.

In caso di esito negativo, il Rettore emette il Decreto Rettorale di non riconoscimento dell'equivalenza del titolo di dottorato di ricerca rilasciato dall'istituzione estera con il titolo di dottorato di ricerca rilasciato dalle istituzioni italiane.

Nel suddetto Decreto Rettorale il candidato è dichiarato non ammesso al concorso. Il Decreto Rettorale è trasmesso, per competenza, all'organo accademico proponente la graduatoria per le successive deliberazioni.

Articolo 4

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

L'Università si riserva di attivare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente Regolamento nei confronti di soggetti entrati in servizio in vigenza della precedente normativa in materia di riconoscimento accademico (equivalenza).